

**Tribunale di Mantova**  
**- Sezione Seconda civile -**

---

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Luciano Alfani                      Presidente

dott. Andrea Gibelli                      Giudice

dott. Laura De Simone                      Giudice rel.

nel procedimento n.10/2013 promosso dalla società En. S.r.l. in liquidazione rappresentata e difesa dall'avv. omissis,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

considerato che con ricorso ex art. 161 VI co. depositato il 5.2.2012 la

società En. S.r.l. in liquidazione ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi

secondo e terzo dell'art. 161 l.f. entro un termine fissato dal giudice;

tenuto conto che il Tribunale con decreto depositato in data 7.2.2013 ha concesso il termine sino all' 8.4.2013 per l'integrazione della documentazione;

rilevato che nel termine assegnato la documentazione integrativa è stata presentata e in data 11.4.2013 è altresì stata depositata un'ulteriore nota esplicativa della relazione ex art. 161 co.III l.f.;

ritenuto che il concordato proposto possa ora qualificarsi come concordato con cessione di beni e apporto di finanza esterna;

valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 160 L.F., ed in particolare rilevato che la società si trova in stato di insolvenza, come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale al 31.3.2013 e dai dati di bilancio in atti;

ritenuta la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 161 L.F., completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

rilevato che la relazione ex art. 161 l.f. redatta dalla dott.ssa Novella Baratta, professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare coerente e sufficientemente motivata;

osservato che la proposta prevede l'intero soddisfacimento dei dipendenti e la suddivisione dei creditori residui in classi e quindi il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, a mente dell'art. 163 I co. L.F., con riguardo alla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi;

valutato in particolare che è stabilita la suddivisione in 3 classi con previsione di trattamenti differenziati e pagamenti da effettuarsi entro il 31.12.2014:

Classe I – privilegiati falcidiati con soddisfazione nella percentuale prevista del 30,31%;

Classe II - chirografari con soddisfazione nella percentuale prevista del 2,07%;

Classe III - soci finanziatori con soddisfazione nella percentuale prevista dello 0,38%;

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, e nell'insieme l'istante ha tenuto conto delle diverse tipologie di creditori, per cui può ritenersi accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art. 160 lett.c) L.F.;

osservato che la proposta prevede, ai sensi del II comma dell'art. 160 l.f., che nella classe I sia costituita dai privilegiati declassati a chirografo per incapienza dei beni del proponente, e per questi crediti la previsione di

soddisfo è in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore attribuito ai beni sui quali sussistono le cause di prelazione nella relazione del dott. omissis, professionista in possesso dei requisiti di legge;

valutato con riguardo alla classe III, costituita dai crediti di rimborso dei soci per finanziamenti a favore della società postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, ai sensi dell'art. 2467 c.c., che appare puntuale la collocazione in autonoma classe dei soci finanziatori essendo diversa la posizione giuridica di questi creditori, differente sia dai privilegiati che dai chirografari, essendo previsto ex lege che potranno essere soddisfatti solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori (v. Corte di Cassazione, Sez. I Civile 04 febbraio 2009);

osservato che appare altresì corretta la previsione di voto dei creditori della classe III, atteso che i crediti di cui sono titolari sono crediti anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 l.f., ed esigibili, non trovando peraltro applicazione nella specie l'esclusione di voto prevista dall'art. 177 IV l.f., che è norma eccezionale (ai sensi dell'art. 14 delle preleggi trattandosi di norma che fa eccezione a regole generali - essendo il diritto di voto dei creditori sulla proposta concordataria la regola), soggetta ad interpretazione restrittiva, non suscettibile di interpretazione analogica;

ritenuto ammissibile che per questi crediti sia prevista una forma minima di soddisfo patrimoniale, derivando le risorse per questa attribuzione da finanza esterna;

valutato che il trattamento stabilito per ciascuna classe non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione;

visti gli artt. 160, 161 e 163 I co. l.f.;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo della società En. s.r.l. in liquidazione omissis;

nomina giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina Commissario Giudiziale il dott. omissis;

determina in €3.000,00 pari circa al 30 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla società in concordato preventivo – in persona del Commissario Giudiziale, mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura;

indica quale banca depositaria la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, sede di Mantova;

fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 22 maggio 2013 ore 11.15 presso lo studio del Giudice Delegato, assegnando termine sino al 10 maggio 2013 per la comunicazione ai creditori della proposta a cura del commissario giudiziale ai sensi del novellato art. 171 l.f., specificando chiaramente ai creditori che se non esprimeranno esplicitamente il proprio dissenso in sede di adunanza o nei venti giorni successivi essi saranno considerati consenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

Manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art. 166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali.

Manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt.88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Mantova, li 11 aprile 2013

Il Presidente  
dott. Luciano Alfani

IL CASO.it